

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .13 del 29.06.2016

Oggetto: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI COMPRAVENDITE E SU TEMATICHE CATASTALI, IL TERMINE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA PATENT BOX, AL VIA LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI, LA TRASFERTA E L'INDEFELE REGISTRAZIONE SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO; IRAP NEL CASO DI IMPRENDITORE CHE SI AVVALE DEL COLLABORATORE FAMILIARE, RIDUZIONI COMPENSATE SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di compravendite e su tematiche catastali, parte la fatturazione elettronica tra privati e il sistema pago PA dell'Inps, le conseguenze di una registrazione infedele della trasferta sul LUL, il licenziamento del dipendente che non usa le proprie credenziali: alcuni degli approfondimenti contenuti nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none">• IRAP: lavoratore autonomo (imprenditore) con collaboratore familiare• Pedaggi autostradali: riduzioni compensate per gli autotrasportatori• Patent box: termine per l'invio della documentazione integrativa• Versamenti volontari INPS settore agricolo anno 2016• Trasferta: infedele registrazione sul LUL	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none">• Trasferta: infedele registrazione sul LUL• Patent box: termine per invio documentazione integrativa	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none">• Chiarimenti in tema di compravendite• Chiarimenti su tematiche catastali• Fattura elettronica tra privati• Pago PA nel processo di digitalizzazione dell'INPS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1	CIRCOLARE 27/E: CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPRAVENDITE	4
2	CIRCOLARE 27/E: CHIARIMENTI SU TEMATICHE CATASTALI	6
3	IRAP: LAVORATORE AUTONOMO (IMPRENDITORE) CON COLLABORATORE FAMILIARE	8
4	PATENT BOX: TERMINE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9
5	FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE	10
6	PAGO PA NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INPS.....	11
7	PEDAGGI AUTOSTRADALI: RIDUZIONI COMPENSATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI.....	12
8	LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE SI USANO LE CREDENZIALI DI UN ALTRO DIPENDENTE	13
9	VERSAMENTI VOLONTARI SETTORE AGRICOLO ANNO 2016	14
10	TRASFERTA: INFEDELE REGISTRAZIONE SUL LUL	15

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1 CIRCOLARE 27/E: CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPRAVENDITE

In data 13 giugno 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare 27/E recante chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto” realizzata in collaborazione con il Sole24Ore.

1.1 Mancata vendita dell’immobile pre posseduto

Domanda

In caso di inottemperanza dell’obbligo di alienazione dell’immobile preposseduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile sono applicabili le procedure indicate nelle risoluzioni nn. 105/E/2011 e 112/E/2012?

Risposta

Ricordiamo che con la risoluzione n. 105/E del 2011, è stata esaminata l’ipotesi di mancato trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi, nel comune in cui è sito l’immobile acquistato. Qualora risulti ancora pendente il termine di 18 mesi, l’acquirente può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando apposita istanza all’Ufficio dove è stato registrato l’atto; in tal caso, sono dovute le imposte di trasferimento in misura ordinaria (al netto di quanto versato in sede di registrazione) e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni. Decorso il termine di 18 mesi, si verifica la decadenza dall’agevolazione e il contribuente sarà tenuto anche alla corresponsione delle sanzioni ma potrà avvalersi (se ricorrono le condizioni) dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione. Analoghe considerazioni sono state fatte con la successiva risoluzione n. 112/E del 2012, in relazione all’ipotesi di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni entro il successivo quinquennio e mancato riacquisto entro l’anno. I principi affermati con le risoluzioni citate devono

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

ritenersi applicabili anche in caso di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile preposseduto entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile. Il contribuente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto potrà, entro l'anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale revocare l'impegno assunto al trasferimento dell'immobile, e conseguentemente richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi. Nel diverso caso in cui sia decorso l'anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell'immobile preposseduto, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e oltre all'imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30%

1.2 Agevolazione "prima casa"

Domanda

Può fruire dell'agevolazione anche un soggetto già proprietario nel comune di una casa non acquistata con l'agevolazione che intende effettuare l'acquisto di una abitazione sita nel medesimo comune, impegnandosi a vendere entro un anno la casa preposseduta?

Risposta

L'acquisto di un'abitazione sita in un Comune nel quale l'acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la 'prima casa', non può beneficiare di tali agevolazioni, anche se l'acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l'immobile preposseduto. L'agevolazione si applica solo nell'ipotesi in cui l'acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni 'prima casa'. La nuova previsione ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione senza determinare variazione sul numero dei soggetti beneficiari.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2 CIRCOLARE 27/E: CHIARIMENTI SU TEMATICHE CATASTALI

Di seguito vengono riportati alcuni chiarimenti forniti in tema di tematiche catastali.

2.1 Revisione rendita catastale

Domanda

E' corretto modificare la categoria catastale originaria nel caso in cui sul fabbricato e sulle unità immobiliari siano state eseguite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non abbiano modificato i caratteri originari ma solo conservato l'immobile?

Risposta

La revisione della categoria sorge quando quella assegnata originariamente risulta inappropriata rispetto a quella attribuita ad altre unità aventi le stesse caratteristiche. Gli Uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate svolgono una verifica generalizzata dei classamenti attribuiti alle unità immobiliari ubicate in specifici contesti territoriali (microzone) in cui sia stato riscontrato uno scostamento nei rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali. Tale verifica è finalizzata a perseguire una maggiore perequazione fiscale immobiliare nell'ambito del contesto territoriale analizzato.

2.2 Rendita autonoma per gli "imbullonati"

Domanda

A seguito della procedura Docfa prevista dalla legge di Stabilità 2016 (per i cosiddetti "imbullonati"), con cui si procede alla deduzione dalla rendita del fabbricato della parte relativa all'impianto fotovoltaico insito sul tetto (non integrato), si deve procedere all'accatastamento individuale autonomo dell'impianto e, in caso positivo, a quali condizioni ciò avviene?

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Risposta

La legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità, da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine di escludere dalla stima "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". L' Agenzia delle Entrate aveva già precisato (con circolare 2/E) che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. La possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti sussiste sia per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in catasto nella categoria D/1 - Opifici, sia per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque censite nelle categorie dei Gruppi D e E. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima: il suolo, l'elemento strutturale su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (es. Solaio), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ecc. Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza comuni o esclusive di fabbricati o unità immobiliari viene precisato che non vi è l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Se tali installazioni sono pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (censite nelle categorie dei Gruppi D e E) a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, quando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2.3 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali

Domanda

E' confermata l'impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l'accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un'unità di proprietà del marito, l'altra di proprietà della moglie). Resterebbe pertanto l'unica possibilità di richiedere un'apposita annotazione negli atti catastali?

Risposta

Non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia (pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità), per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, che devono contenere anche la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare. Quindi, non risulta sufficiente richiedere all'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione.

SOMMARIO

3 IRAP: LAVORATORE AUTONOMO (IMPRENDITORE) CON COLLABORATORE FAMILIARE

Non rileva la modesta entità dei beni strumentali di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

La Corte di Cassazione con sentenza n°12616 del 17 giugno 2016 ha affermato che la collaborazione di un familiare nello svolgimento di un'attività commerciale è presupposto sufficiente all'applicazione dell'IRAP in capo al lavoratore autonomo.

L'Agenzia dell'entrate ha presentato ricorso contro le sentenze di CTP e CTR, le quali avevano autorizzato il rimborso dell'imposta ad un agente di commercio poiché si avvaleva di beni strumentali modesti nello svolgimento della propria attività.

La collaborazione del familiare genera, infatti, un valore aggiunto rispetto alla ricchezza conseguibile esclusivamente con il lavoro dell'imprenditore.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sostenendo che, al di là dell'entità degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività, la presenza di un collaboratore familiare, cui viene corrisposto il 47% del reddito d'impresa (e quindi l'esistenza di un'impresa familiare) è sufficiente per configurare un'attività imprenditoriale assoggettabile ad IRAP, sebbene il presupposto non sia espressamente richiamato dal DLgs 446/1997.

SOMMARIO

4 PATENT BOX: TERMINE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

In data 27 giugno 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°101754/2016, riguardante la presentazione della documentazione integrativa per i soggetti che hanno trasmesso istanza di adesione alla Patent Box entro il 31 dicembre 2015.

In seguito ad interpretazioni erranee del nuovo termine (150 giorni invece dei 120 previsti precedentemente), l'amministrazione finanziaria è intervenuta con un nuovo provvedimento a chiarire che i 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla effettiva data di presentazione dell'istanza.

La modifica al provvedimento, rivolta esclusivamente ai soggetti che hanno presentato istanza tra il 1°dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2015, è da considerarsi transitoria, in quanto l'agenzia ha voluto tutelare i contribuenti in questa prima fase di applicazione dell'istituto.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

La mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell'istanza.

Si ricorda che...



2.

la Patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) per i soggetti che, a partire dal periodo d'imposta 2015, investono nelle attività di ricerca e sviluppo sulla produzione di beni immateriali, internamente o anche mediante affidamento a società esterne (contratti di ricerca stipulati con società diverse da controllate e controllanti ovvero con università, enti di ricerca e altri enti finalizzati a produrre beni immateriali).

SOMMARIO

5 FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

In data 20 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha reso noto con apposito comunicato stampa che sono disponibili le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo della fatturazione elettronica e del sistema di interscambio SDI anche tra privati.

Dal 1° gennaio 2017, infatti, imprese, artigiani e professionisti potranno utilizzare il sistema di interscambio SDI per trasmettere le proprie fatture ad altri soggetti privati oltre che alla pubblica amministrazione.

Al fine di integrare il formato in uso alle nuove esigenze è stata avviata una fase di sperimentazione che si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre. Le bozze delle specifiche tecniche descrivono le regole da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema.

Le bozze "Fatturazione elettronica tra privati - Bozze dei documenti tecnici" sono reperibili al seguente link.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Si ricorda che il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
- effettuare controlli sui file ricevuti
- (attualmente) inoltrare le fatture alle Amministrazioni pubbliche destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non assolve i compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.

SOMMARIO

6 PAGO PA NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INPS

Dopo l'adesione al sistema SPID, l'Inps attiva anche PagoPA

Con Comunicato stampa l'INPS rende noto che a partire dal 20 giugno 2016 i cittadini potranno pagare i propri contributi volontari grazie a PagoPA, direttamente sul sito www.inps.it. Il versamento dei contributi volontari rappresenta il primo di una serie di servizi online di INPS che progressivamente saranno integrati al sistema dei pagamenti elettronici.

In tal modo "i lavoratori che hanno concluso o interrotto l'attività lavorativa potranno infatti perfezionare i requisiti necessari per avere diritto ad una prestazione pensionistica, o aumentare l'importo del trattamento pensionistico cui si ha diritto se i requisiti contributivi richiesti sono già stati raggiunti

Si ricorda che...



PagoPA è l'infrastruttura digitale nazionale, rientrante nel progetto strategico del piano di digitalizzazione messo a punto dal Governo italiano per consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. L'adesione di INPS al sistema PagoPA rappresenta un importante passo avanti nell'attuazione dell'iniziativa "Cittadino Digitale", con AgID e INPS uniti nell'intento di ridurre il divario digitale attraverso un maggior utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dalla PA

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

7 PEDAGGI AUTOSTRADALI: RIDUZIONI COMPENSATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Dal 22 giugno 2016 per le imprese di autotrasporto è disponibile la procedura per richiedere la riduzione compensata del costo sostenuto per i pedaggi autostradali

Con la Delibera del 15 giugno 2016, pubblicata sulla G.U. n.143 del 21 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha indicato le modalità e i termini entro i quali occorre presentare le domande volte ad ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; tale agevolazione può essere richiesta dalle imprese comunitarie che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi.

I costi sostenuti delle imprese di autotrasporto per i pedaggi autostradali sui transiti effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, appartenenti alle classi B3, 4 e 5, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, commisurata al volume del fatturato annuo. E' prevista, inoltre, un'ulteriore riduzione compensata per le imprese, cooperative, consorzi e società consortili, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi, se riferiti a transiti effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22:00 ed entro le ore 2:00, ovvero uscita prima delle ore 6:00.

Le suddette riduzioni compensate sono riconosciute esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione: la riduzione sarà applicata, in sede di emissione della fattura, da ciascuna delle società di gestione dei sistemi di pagamento differito del pedaggio, a beneficio dei soli soggetti aventi titolo alla riduzione.

L'invio delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali riferiti ai transiti effettuati nell'anno 2015 dovrà essere effettuato, a pena di inammissibilità, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, utilizzando la firma in formato elettronico (è disponibile un manuale d'uso al seguente indirizzo www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi).

Sono previste due fasi per l'invio delle domande, così distinte:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- **fase 1** – prenotazione della domanda: dalle ore 9:00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14:00 del 13 luglio 2016;
- **fase 2** – presentazione della domanda: dalle ore 9:00 del 21 luglio 2016 fino alle ore 14:00 del 31 agosto 2016.

SOMMARIO

8 LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE SI USANO LE CREDENZIALI DI UN ALTRO DIPENDENTE

La Corte di Cassazione (IV sez. Lavoro) con la sentenza n. 12337 del 15 giugno scorso, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro la decisione della Corte d'Appello di Torino, che con una pronuncia di profilo opposto a quello del tribunale di prime cure, aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato contro la suddetta lavoratrice dalla banca presso cui ella lavorava, in quanto la stessa aveva utilizzato, in più occasioni, le credenziali del precedente direttore di filiale per accedere e consultare il database aziendale, in cui erano registrati dati sensibili relativi a clienti della stessa banca.

La lavoratrice, nel corso del procedimento, si è difesa affermando di aver utilizzato le suddette credenziali per finalità strettamente connesse alle sue mansioni d'ufficio e di aver richiesto più volte l'assegnazione di credenziali personali al direttore risorse umane, in ottemperanza a quanto richiesto dal nuovo direttore di filiale, senza ottenere riscontro in merito.

Tuttavia, la Cassazione ha spiegato che per legittimare un licenziamento disciplinare, i fatti cui ci si riferisce, devono assumere il carattere di pesante violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da gravare negativamente e in maniera irrimediabile sulla fiducia del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Per valutare se la perdita della fiducia nei confronti del lavoratore è rimediabile o meno, è necessario fare riferimento agli aspetti concreti della qualità e natura del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto al dipendente, ai danni arrecati dalla sua condotta, alle circostanze e ai motivi per cui tale condotta si è verificata, considerando anche la colpa e/o il dolo nell'intenzione di nuocere.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Di conseguenza, nonostante il lavoratore abbia richiesto invano una nuova password e nonostante gli accessi al database con le credenziali di un altro soggetto siano effettuati per fini aziendali, considerando la delicatezza delle mansioni svolte e la possibilità di accesso a dati nondimeno sensibili di terzi, che richiede il severo rispetto delle regole e delle disposizioni impartite, una simile condotta, reiterata in un periodo di tempo, è tale da far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e giustificare così un licenziamento disciplinare, a nulla valendo peraltro il fatto che il lavoratore non abbia ricevuto precedenti contestazioni disciplinari.

Mai, dunque, accedere ad un database aziendale che conserva dati di terzi, salvo casi di necessità ed urgenza e salvo preventive autorizzazioni, in particolare se si tratta di accesso a dati sensibili. Una condotta simile può comportare, come confermato dalla Cassazione, un conseguente legittimo licenziamento disciplinare.

SOMMARIO

9 VERSAMENTI VOLONTARI SETTORE AGRICOLO ANNO 2016

L'INPS con Circolare 101 del 14/06/2016 ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2016, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari. Nello specifico:

- 1) Lavoratori agricoli dipendenti;
- 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- 3) Contributi integrativi volontari di cui all'art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

10 TRASFERTA: INFEDELE REGISTRAZIONE SUL LUL

Il Ministero del Lavoro con nota 11885 del 14 giugno 2016 fornisce chiarimenti circa l'infedele registrazione sul LUL dell'attività di trasferta.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che la non conforme scritturazione / registrazione della voce "trasferta" può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, in seguito ad accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà fattuale e quanto registrato sul LUL ma solo se l'errata scritturazione del dato abbia determinato una differente quantificazione dell'imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Dunque la differenza è non solo nel caso in cui la trasferta sia effettuata in ambito comunale, fuori di esso o all'estero ma anche alla tipologia (rimborsi analitici, indennità forfettaria o mista ecc.) e alla quantità (se al di sopra del limite esente) dell'indennità corrisposta al lavoratore.

Allo stesso modo rilevano le difformità riscontrate dal personale ispettivo nel diverso ed ulteriore caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 (trasfertisti). In tal caso, infatti, la difformità oltre a rilevare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde qualitativamente alla causale o titolo che sta alla base della corresponsione effettuata dal datore di lavoro. In caso di trasferta, infatti, le somme sono corrisposte a titolo restitutorio, per compensare al lavoratore il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa in una diversa sede. Nel caso dei trasferisti, invece, le somme erogate hanno natura retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.

Riepilogando, il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti non veritiera:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa;
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione;
- in entrambi i casi, sempreché dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.

Si ricorda che...



Le sanzioni ammontano a:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se la contestazione riguarda meno di 5 lavoratori o un periodo inferiore a 6 mesi;
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 se la contestazione riguarda più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi;
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 se la contestazione riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore a 12 mesi.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
